

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 5-5696

Istituzione della Cassa Economale Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli. Assegnazione fondi 2017.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto il Regolamento n. 19/R del 07.12.2009 “Nuovo regolamento regionale di cassa economale” e s.m.i., il quale prevede che l’ammontare dei fondi economali sia determinato annualmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, predisposta a cura del settore Ragioneria.

Vista la nota prot. N. 36626/A1805A del 02/08/2017 con la quale si comunicava la scadenza del 02.08.2017 per la Struttura temporanea “Valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.

Preso atto che in data 03/08/2017 è stato restituito il fondo economale quale chiusura della Cassa Economale.

Considerata la richiesta del responsabile del settore ed in relazione alle esigenze rilevate negli esercizi pregressi;

visto il D.lgs. 118/2011;

visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità”;

visto il Regolamento regionale 07.12.2009, n. 19/R “Nuovo regolamento regionale di cassa economale”;

visto il Regolamento regionale 21.04.2011, n. 3/R “Modifiche al Regolamento regionale 07.12.2009, n. 19/R (Nuovo regolamento regionale di cassa economale)”;

visto il D.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del Reg. 19/2009 di istituire la Cassa Economale Settore Tecnico Regionale di Biella – Vercelli;
di assegnare, per l’anno 2017, quale fondo di cassa euro 100.000,00.

All’impegno ed all’accertamento dei fondi provvederà il responsabile del settore Ragioneria con successivo atto determinativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

(omissis)